

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	156
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	167
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. S. 1563 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	158
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	169
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. S. 1519 Governo, approvato dalla Camera.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. S. 1533 Governo, approvato dalla Camera (Pareri alla 14 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame congiunto – Parere favorevole sul disegno di legge S. 1519 Governo, approvato dalla Camera, recante la legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre – Parere favorevole sul disegno di legge recante S. 1533 Governo, approvato dalla Camera, recante la legge europea 2013-bis</i>)	161
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	173
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	174
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	165
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata: Audizione dei professori Elena D'Orlando e Roberto Louvin (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	166

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 luglio 2014. – Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 8.05.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2014.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con due condizioni e due osservazioni (*vedi allegato 1*).

Si sofferma sulla condizione n. 1), con la quale si chiede di fare salvi i trattenimenti in servizio anche per i dirigenti medici e sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, estendendo quindi anche a loro la clausola di salvaguardia di cui al comma 3, e di escludere i dirigenti medici responsabili di struttura complessa dall'ambito soggettivo di applicazione del comma 5, che prevede la risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione nei confronti del personale che ha maturato i requisiti pensionistici.

Osserva, infatti, che, se le misure previste dall'articolo 1 sono condivisibili in quanto tendono al ricambio generazionale del personale delle pubbliche amministrazioni, vanno però considerate anche le specificità delle diverse amministrazioni. Il sistema sanitario italiano ha oggi dirigenti medici apicali per la gran parte in possesso dei requisiti per il pensionamento, anche grazie al riscatto degli anni di laurea e di specializzazione. Si tratta di professionisti di grande esperienza e competenza, la cui fuoriuscita dai ruoli della pubblica amministrazione, se non graduata nel tempo, rischia di provocare un danno al servizio sanitario, più che ai medici stessi, che, proprio in quanto molto competenti, possono continuare a lavorare nel privato.

Quanto invece alla condizione n. 2), chiarisce che il comma 2 dell'articolo 27, sopprimendo il comma 3 dell'articolo 8-*ter* del decreto legislativo n. 502 del 1992, elimina la previsione in base alla quale i comuni, prima di rilasciare autorizzazioni o concessioni concernenti la realizzazione di strutture sanitarie, devono acquisire il parere della regione, che in questo modo può verificare la compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo di tali strutture e alla loro localizzazione territoriale in ambito regionale. Si tratta di un passaggio importante per le regioni,

o almeno per quelle che fanno la programmazione delle strutture sanitarie sul territorio.

Quanto infine alle due osservazioni, con la prima si suggerisce di prevedere che il decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 12, comma 4, sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata. Si tratta del decreto ministeriale che dovrà stabilire criteri e modalità per il riconoscimento di crediti formativi ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno al reddito che si impegnano, come previsto nell'articolo 12, in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o altri enti locali. Con la seconda osservazione, si suggerisce invece di continuare a prevedere, eventualmente differendo l'attuale, un termine per la cessazione degli organi delle province prorogati nella fase transitoria prevista dalla legge n. 56 del 2014 per il passaggio al nuovo ordinamento provinciale.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI), riferendosi alla condizione n. 1) della proposta di parere del presidente, evidenzia che l'abolizione del trattenimento in servizio per i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale comporta un danno per i docenti universitari medici titolari di cattedre nelle quali è essenziale il collegamento della docenza e della ricerca con la concreta attività clinica; infatti questi, una volta privati degli incarichi sanitari, sarebbero di fatto costretti a ritirarsi anche dalla docenza e verrebbero in questo modo discriminati rispetto agli altri docenti universitari, che possono restare in servizio fino a settant'anni.

Per quanto riguarda invece la condizione n. 2), esprime il timore che mantenere la programmazione territoriale regionale delle strutture sanitarie sia in conflitto con il principio di libertà di impresa imposto dalla legislazione europea. Non è del resto insolito che la legislazione sanitaria italiana conosca punti di frizione con i principi del diritto dell'Unione europea: si pensi al fatto che l'Europa chiede la

libera circolazione delle merci, mentre l'Italia ha per i farmaci un regime di prezzi imposti.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD) chiede se il parere della regione sia necessario anche per strutture sanitarie « minori », come possono essere gli studi associati di medici di base o specialisti. Chiede inoltre se l'articolo 1 del decreto-legge in esame incida in qualche modo sui professori universitari di medicina in quanto tali.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, replicando al deputato Gigli, osserva che la programmazione territoriale regionale delle strutture sanitarie è prevista da quindici anni nell'ordinamento nazionale e da venti in quello della regione Lombardia, che è stata capofila di quest'esperienza, senza che ciò abbia costituito motivo di contestazione da parte delle istituzioni europee.

Rispondendo quindi al senatore Dalla Zuanna, chiarisce innanzitutto che le regioni si preoccupano della programmazione della presenza sul territorio delle case di cura e delle strutture assimilabili, e in generale delle strutture che presumibilmente chiederanno l'accreditamento, non quindi dei laboratori o degli studi medici, il cui regime autorizzatorio è perciò quello ordinariamente previsto per le attività economiche.

Chiarisce inoltre che il decreto-legge in esame, come pure la condizione n. 1) della sua proposta di parere, non incidono sui professori universitari medici, che continuano a poter andare in pensione a settant'anni. Quanto al fatto che, però, come dirigenti medici del Servizio sanitario devono andare in pensione prima, è vero che questo — come rileva il deputato Gigli — comporta per loro un danno, ma è anche vero che non è possibile trattare diversamente, quanto all'età di pensionamento, i dirigenti del Servizio sanitario che sono professori universitari e quelli che non lo sono.

Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dichiara di

condividere completamente la condizione n. 2) posta nella proposta di parere del presidente, ricordando di avere avuto in passato occasione di constatare personalmente, come assessore regionale alla sanità, l'importanza della programmazione regionale e quindi del controllo sulla nascita delle diverse tipologie di strutture sanitarie e socio-sanitarie private sul territorio, ai fini di una loro equilibrata e ordinata distribuzione, nell'interesse del pubblico e delle stesse strutture, che, se troppo vicine, finiscono per soccombere alla concorrenza.

Condivide altresì la condizione n. 1), concordando sul fatto che nei prossimi anni potrebbe esserci il pensionamento di un alto numero di dirigenti medici e che questo potrebbe arrecare un danno al Servizio sanitario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

S. 1563 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, introduce l'esame del provvedimento, ricordando che la Commissione l'ha già esaminato, nel testo iniziale, in occasione del suo passaggio alla Camera, e sottolineando che il testo trasmesso al Senato risulta ampiamente modificato e recepisce tre delle quattro condizioni poste dalla Commissione nel suo parere.

Riferisce quindi che l'articolo 1, ampiamente modificato dalla Camera, introduce un credito d'imposta a favore dei

soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore di beni culturali.

L'articolo 2, anch'esso ampiamente modificato dalla Camera, detta misure per la semplificazione delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori finalizzati alla realizzazione del Grande Progetto Pompei, per il rafforzamento delle strutture amministrative preposte al medesimo progetto e per il rilancio del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata».

L'articolo 3, che è stato solo lievemente modificato dalla Camera, reca misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta.

L'articolo 4, modificato in alcuni aspetti dalla Camera, integra il codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), prevedendo che i competenti uffici territoriali del Ministero e i comuni riesaminino, anche in deroga alle leggi regionali in materia e ai criteri stabiliti in sede di Conferenza unificata, le autorizzazioni e le concessioni di suolo pubblico per le attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, ove le stesse risultino non compatibili con le esigenze di tutela del decoro del patrimonio culturale.

L'articolo 5, modificato dalla Camera, reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.

L'articolo 6, modificato dalla Camera, prevede benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva.

L'articolo 7 prevede un Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure per il patrimonio e le attività culturali, tra cui il rifinanziamento del Fondo «Mille giovani per la cultura». La Camera ha modificato il testo tra l'altro per prevedere che, ai fini dell'adozione del Piano, sia sentita anche la Conferenza unificata, in questo senso recependo anche una condizione posta nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La Camera ha anche previsto che i criteri per l'utilizzo delle risorse stanziare per il finanziamento di progetti, presentati da comuni o da unioni di comuni con popolazione tra 5 e 150 mila abitanti, per la valorizzazione di siti culturali e il miglioramento dei servizi di accoglienza dei turisti e le modalità di attuazione dei relativi interventi – per i quali è previsto si possa ricorrere a una convenzione con l'ANCI – siano stabiliti con decreto del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie.

La Camera ha introdotto anche il comma 3-*quater*, con il quale si prevede l'adozione – d'intesa con la Conferenza unificata – di un «Programma Italia 2019», volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei *dossier* di candidatura delle città italiane a «Capitale europea della cultura 2019».

L'articolo 8, ampiamente riformulato dalla Camera, prevede ora che, per rafforzare i servizi di accoglienza e assistenza dei visitatori e gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali possono impiegare a tempo determinato professionisti di età non superiore a 40 anni competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, da individuare attraverso una procedura selettiva. La Camera ha autorizzato una spesa per la finalità in esame solamente a favore degli istituti e dei luoghi della cultura dello Stato, prevedendo che «le regioni e gli enti pubblici territoriali» provvedano nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva per il personale.

L'articolo 9, anch'esso modificato dalla Camera, prevede un credito d'imposta per incentivare la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e dei servizi connessi.

L'articolo 10, modificato dalla Camera, prevede a sua volta un credito d'imposta per incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia, di abbattimento delle barriere architettoniche e di efficientamento

energetico delle strutture ricettive del Paese. La Camera ha anche introdotto un comma 5, che demanda ad un decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza unificata, l'aggiornamento degli *standard* minimi, uniformi sul territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche. Il comma 6, anch'esso inserito dalla Camera, interviene sulla disciplina dei distretti turistici, novellando sotto diversi aspetti la disciplina vigente. In particolare, viene ulteriormente differito, al 31 dicembre 2015, il termine entro cui le regioni, d'intesa con Ministero competente, devono delimitare i distretti in questione.

L'articolo 11, modificato dalla Camera, prevede l'adozione di un piano straordinario della mobilità turistica. La Camera – recependo una condizione contenuta nel parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali – ha previsto che sul piano sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, della Conferenza Stato-regioni. L'articolo prevede anche che il Ministero convochi apposite conferenze di servizi per velocizzare il rilascio degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza; che i soggetti competenti possano concedere in uso gratuito immobili pubblici non utilizzati per promuovere percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari.

A questo scopo, la Camera ha previsto – introducendo un comma *3-ter* – che regioni ed enti locali, d'intesa con i Ministeri competenti, predispongano progetti per la valorizzazione del paesaggio anche tramite la realizzazione di itinerari turistico-culturali da inserire nei circuiti nazionali di eccellenza e nei percorsi di cui si è detto. In tal modo la Camera ha recepito una ulteriore condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che aveva rappresentato l'esigenza di prevedere un coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della norma di cui al comma 3.

Sempre l'articolo 11 rinvia al 31 ottobre 2014 il termine per l'adozione del decreto per l'individuazione dei siti turistici di particolare interesse nei quali le guide turistiche possono operare solo se in possesso della speciale abilitazione nazionale.

La Camera ha introdotto un articolo *11-bis*, che favorisce la costituzione di *start-up* operanti nel settore del turismo.

L'articolo 12 detta misure per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici.

L'articolo 13 detta misure per la semplificazione degli adempimenti burocratici per le strutture turistiche ricettive e per le agenzie di viaggi e turismo.

L'articolo *13-bis* – introdotto dalla Camera – prevede la costituzione di un gruppo di lavoro chiamato a trovare risorse da destinare alla promozione del turismo mediante uno specifico intervento.

L'articolo 14, modificato dalla Camera, interviene sull'articolazione degli uffici dirigenziali generali centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

L'articolo 15 ripristina la possibilità di proroga delle assegnazioni temporanee del personale non dirigente del comparto Scuola presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e prevede la promozione, da parte dello stesso Ministero, di procedure di mobilità relative a personale non dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

La Camera ha inserito i commi *2-bis* e *2-ter*, che riguardano il personale addetto ai servizi ausiliari della scuola risultante in soprannumero a seguito delle riduzioni disposte dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta *spending review*).

La Camera ha modificato l'articolo, prevedendo tra l'altro il potenziamento del portale Italia.it e la realizzazione di una Carta del Turista.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e alcune osservazioni (*vedi allegato 2*), che sostanzialmente riproduce il parere già approvato in occasione dell'esame del

provvedimento alla Camera, salve le modifiche conseguenti ai cambiamenti apportati al testo dalla Camera stessa.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

S. 1519 Governo, approvato dalla Camera.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

S. 1533 Governo, approvato dalla Camera.

(Pareri alla 14^a Commissione del Senato).

(Esame congiunto – Parere favorevole sul disegno di legge S. 1519 Governo, approvato dalla Camera, recante la legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre – Parere favorevole sul disegno di legge recante S. 1533 Governo, approvato dalla Camera, recante la legge europea 2013-bis).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Mario DALLA TOR (NCD), *relatore*, introduce l'esame dei provvedimenti, ricordando che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato il parere sul disegno di legge S. 1519, che reca la legge di delegazione europea 2013 per il secondo semestre, e sul disegno di legge S. 1533, che reca la legge europea *bis* per il 2013.

Entrambi i provvedimenti, già approvati dalla Camera, sono stati esaminati dalla Commissione nel corso dell'esame alla Camera stessa e su di essi è stato espresso parere favorevole.

Preliminarmente va ricordato che i due disegni di legge sono stati adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 29, commi 5 e 8, della recente legge n. 234 del 2012, che ha riformato la disciplina sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'at-

tuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, prevedendo che ogni anno si approvino una legge di delegazione europea, per delegare il Governo al recepimento di direttive dell'Unione europea mediante decreti legislativi, e una legge europea, per dettare norme di diretta attuazione della normativa europea e soprattutto per porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che abbiano dato luogo a procedure di pre-infrazione o di infrazione, nella misura in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Per il 2013, il Parlamento ha già approvato sia la legge di delegazione europea (legge n. 96 del 2013), sia la legge europea (legge n. 97 del 2013).

L'articolo 29, comma 8 citato, prevede però che in caso di necessità, dopo l'approvazione della legge di delegazione europea, il Governo possa presentare alle Camere un ulteriore disegno di legge delegazione europea con la specificazione «secondo semestre». Nessuna previsione esplicita è contenuta invece nella citata legge in merito alla possibilità di un secondo disegno di legge europea nello stesso anno. In ogni caso, come emerge dalle relazioni di accompagnamento ai due disegni di legge in esame, il Governo ha ritenuto che nell'anno in corso sussistessero le ragioni per adottare sia una legge di delegazione europea per il secondo semestre, sia una seconda legge europea. In particolare, la presentazione di un secondo provvedimento di delegazione europea è motivato dal Governo con il fatto che dopo la presentazione al Parlamento del primo provvedimento sono state pubblicate numerose direttive, molte delle quali necessitano di essere recepite con norme di rango primario e hanno un termine di recepimento che non consente di rinviare il conferimento delle relative deleghe al prossimo disegno di legge di delegazione europea, quello per il 2014. Per quanto riguarda invece la legge europea 2013, la scelta di presentare un secondo provvedimento europeo per il 2013

nasce dal fatto che l'obiettivo prioritario del Governo – come spiega la relazione di accompagnamento – è di far sì che l'Italia arrivi nel 2014 al semestre di presidenza dell'Unione europea con il minor numero possibile di infrazioni a proprio carico per mancata attuazione di atti europei.

Prima di venire al contenuto dei due provvedimenti, è bene ricordare che sugli schemi iniziali dei due disegni di legge in esame il Governo ha acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, che è espressamente previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come modificata dalla citata legge n. 234 del 2012.

In particolare, il 17 ottobre 2013, la Conferenza ha espresso parere favorevole sullo schema del disegno di legge di delegazione e parere favorevole con una condizione sullo schema del disegno di legge europea *bis*. La condizione è stata poi recepita dal Governo nel testo finale del disegno di legge presentato al Parlamento.

Va detto altresì che, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, e dell'articolo 41, comma 1, della legge n. 234 del 2012, i decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea e le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole nei termini dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge; vale a dire che provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato anche nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. Ma in tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e

perdono comunque efficacia quando le regioni e province autonome adottano i provvedimenti attuativi di propria competenza.

Inoltre i predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza Stato-regioni.

Venendo al contenuto del disegno di legge di delegazione europea – secondo semestre, questo, nel testo trasmesso dalla Camera al Senato, consta di 9 articoli e di due allegati, i quali elencano, rispettivamente, le direttive da recepire con decreto legislativo: la differenza tra i due allegati è che le direttive elencate nel secondo sono quelle sui cui schemi di decreto legislativo è previsto il parere delle commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 1 delega il Governo all'adozione delle norme occorrenti per l'attuazione delle direttive europee elencate nei citati allegati.

L'articolo 2 delega il Governo all'adozione di norme recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione.

L'articolo 3 reca i principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

L'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento della nuova disciplina europea in materia di agenzie di rating del credito.

L'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione della disciplina comunitaria relativa ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF).

L'articolo 6 delega il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/Gai sullo scambio di informazioni e intelligence tra Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 7 delega il Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di diritto di asilo, protezione sussidiaria e di protezione temporanea.

L'articolo 8 detta i principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della disciplina europea sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva sull'ADR per i consumatori).

L'articolo 9 delega il Governo a recepire la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Quanto al disegno di legge europea 2013-*bis*, la Camera ne ha ampliato il contenuto e il provvedimento consta ora di 40 articoli a fronte dei 33 iniziali. Per quanto riguarda i nuovi articoli introdotti dalla Camera, rilevano in particolare, per quel che concerne le competenze della Commissione, gli articoli 14 e 35, di cui si dirà più avanti.

L'articolo 1 reca norme in materia di assegnazione di borse di studio universitarie per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero.

L'articolo 2, introdotto dalla Camera, introduce modifiche relative agli elementi costitutivi della ragione sociale sotto cui agisce la società tra avvocati.

L'articolo 3 interviene in materia di espulsione dello straniero la cui presenza sul territorio non sia regolare, per adeguarle al diritto comunitario.

L'articolo 4 detta disposizioni in materia di commercializzazione in Italia di camini o condotti in plastica.

L'articolo 5 reca norme concernenti le imprese di investigazione privata.

L'articolo 6 riguarda l'assistenza ai destinatari dei servizi oggetto della « direttiva servizi » che siano stati colpiti da discriminazioni e la cooperazione tra autorità nazionali competenti.

L'articolo 7 reca norme tributarie riguardanti i contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), producono il proprio reddito in Italia.

L'articolo 8 apporta modifiche alla disciplina dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

L'articolo 9 restringe l'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti in Italia.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate quali dazi doganali e IVA all'importazione.

L'articolo 11 reca norme in materia di autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento n. 648 del 2012, concernente l'infrastruttura di mercato europea.

L'articolo 12 modifica l'ambito di applicazione territoriale dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento alle ipotesi di costituzione di nuova impresa e di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro.

L'articolo 14 – introdotto dalla Camera – modifica la disciplina in materia di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale e di riposo giornaliero per il personale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale appartenente alle aree dirigenziali o al ruolo sanitario. L'articolo, in conseguenza di una procedura di infrazione avviata a livello europeo abroga le norme (del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66) che escludono, per il personale in questione, l'applicazione della disciplina generale in materia di riposo giornaliero e di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale, rinviando la disciplina di questo aspetto alla contrattazione collettiva; e demanda alle regioni e alle province autonome di attuare, prima del termine di decorrenza dell'abrogazione, i necessari processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi degli enti ed aziende del proprio Servizio sanitario.

L'articolo 15 chiarisce l'ambito di applicazione delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute poste dall'allegato II

del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, relative alle navi di grossa stazza.

L'articolo 16 estende ai dirigenti alcune procedure di informazione e consultazione sindacali relative ai licenziamenti collettivi vigenti per le altre categorie di lavoratori ed i criteri di scelta dei dipendenti da licenziare.

L'articolo 17 introduce disposizioni per assicurare la partecipazione del pubblico al procedimento di elaborazione, modifica e riesame di piani o programmi non assoggettati alla valutazione ambientale strategica – VAS.

L'articolo 18 detta disposizioni in materia di bevande analcoliche, con riferimento al contenuto minimo di frutta.

L'articolo 19 reca disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

L'articolo 20 prevede che l'autorizzazione alla gestione degli impianti che svolgono l'attività di cattura, per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo, di uccelli tutelati debba essere concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga.

L'articolo 21 contiene una serie di modifiche alla disciplina nazionale riguardante l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea e finalizzata a consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati.

L'articolo 22 modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda e nei relativi allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice dell'ambiente).

L'articolo 23 reca disposizioni di delega al Governo per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

L'articolo 24 reca norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.

L'articolo 25 modifica la disciplina della progettazione, nel settore dei contratti pubblici, al fine di chiarire che il divieto di affidamento dei contratti pubblici medesimi agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica se i progettisti possono dimostrare che l'esperienza acquisita nell'ambito dell'espletamento dell'incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti.

L'articolo 26 consente, in via generale, alle imprese concorrenti, nelle gare per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, di avvalersi di più imprese ausiliarie, al fine di raggiungere la classifica richiesta nel bando di gara (avvalimento cosiddetto multiplo o plurimo).

L'articolo 27 integra i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, al fine di attuare il regolamento UE n. 1227/2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (cd. REMIT).

L'articolo 28 riguarda le stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate nelle aree urbane, al fine di liberalizzare maggiormente i distributori *self-service*.

L'articolo 29 chiarisce alcuni dubbi interpretativi per l'applicazione della direttiva 2000/35/CE che disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati, e fra le pubbliche amministrazioni e i privati.

L'articolo 30 interviene in materia di responsabilità civile dei magistrati, tra l'altro introducendo la possibilità, per chi abbia subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni in determinate ipotesi ovvero per diniego di giustizia, di agire non solo contro lo Stato, ma anche contro il soggetto riconosciuto colpevole, per ottenere il risarcimento dei danni.

L'articolo 31 modifica la norma del codice delle pari opportunità sulla parità di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi e negli altri servizi finanziari, tra l'altro posticipando il termine da cui si applica il divieto di tenere conto del sesso quale fattore di differen-

ziazione nel calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari.

L'articolo 32 delega il Governo ad adottare nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi.

L'articolo 33 introduce disposizioni in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni societarie.

L'articolo 34 provvede, in conseguenza dell'adesione della Croazia all'Unione europea, a integrare con il riferimento alla Croazia alcuni allegati contenuti in decreti attuativi di direttive europee in materia di professioni di medico ed architetto.

L'articolo 35, introdotto dalla Camera, mira ad assicurare una più efficace applicazione della disciplina europea anti-frode di cui al regolamento (UE Euratom) n. 883/2013, ampliando le funzioni del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, al quale viene assegnata anche la funzione di svolgere analisi, ispezioni e controlli sull'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea. In particolare, il Nucleo speciale viene incaricato di svolgere anche analisi, ispezioni e controlli sull'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea, tra l'altro esercitando i poteri e le facoltà derivanti dalla normativa antiriciclaggio e dalla normativa valutaria e avvalendosi dei dati dell'anagrafe tributaria.

L'articolo 36 assegna alla Corte dei conti alcune funzioni di verifica e monitoraggio dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 37 detta misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca, consentendo la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca esercitata a fini scientifici, salvo che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non ne disponga il divieto.

L'articolo 38 detta disposizioni in materia di certificato successorio europeo, individuando nel notaio l'autorità competente al rilascio dello stesso.

L'articolo 39 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 40 provvede a coprire le minori entrate derivanti dalla introduzione, da parte della Camera, di alcuni nuovi articoli. Lo stesso articolo riduce i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego ad aliquota agevolata in agricoltura.

In conclusione, presenta proposte di parere favorevole su entrambi i disegni di legge in titolo (*vedi allegati 3 e 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di parere del relatore sul disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (S. 1519 Governo, approvato dalla Camera) e la proposta di parere del relatore sul disegno di legge europea 2013-*bis* (S. 1533 Governo, approvato dalla Camera).

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Testo unificato C. 101 Binetti e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, in considerazione del fatto che, da una parte, il Governo sta valutando la possibilità di avvalersi della cosiddetta « delega fiscale » per introdurre nell'ordinamento disposizioni per la prevenzione e la riabilitazione della ludopatia e, dall'altra parte, che la Commissione bilancio della Camera ha chiesto al Governo la relazione tecnica sugli effetti finanziari del provvedimento, il che comporta un rallentamento anche nell'*iter* in sede referente.

Preso quindi atto che non vi sono obiezioni alla sua proposta, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 17 luglio 2014. – Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata: Audizione dei professori Elena D'Orlando e Roberto Louvin.

(Svolgimento e conclusione).

Renato BALDUZZI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

La professoressa Elena D'ORLANDO e il professor Roberto LOUVIN svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Renato BALDUZZI, *presidente*, ringrazia i professori Elena D'Orlando e Roberto Louvin per i loro interventi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2486, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

rilevato che:

il provvedimento reca un contenuto ampio e articolato, riconducibile prevalentemente a materie attribuite, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla legislazione esclusiva dello Stato (tra cui « organi dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », « previdenza sociale », « organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane », « ordine pubblico e sicurezza », « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale »);

le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 5, e all'articolo 27 intervengono, in parte, sulle materie « tutela della salute » e « professioni », attribuite alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione; in par-

ticolare, esse rischiano di generare forti criticità per la fuoriuscita dall'organico delle aziende sanitarie di un numero significativo di dirigenti medici e sanitari e, tra loro, di direttori di struttura complessa, la quale sarebbe negativa, oltre che per i profili di stretta organizzazione, soprattutto per la sottrazione al Servizio sanitario nazionale di professionalità giunte, grazie alla formazione e al lavoro compiuti in seno al sistema pubblico, ad uno stadio fortemente avanzato di competenza e specializzazione;

numerose disposizioni sono riconducibili alla materia del « coordinamento della finanza pubblica », attribuita alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

rilevato che:

l'articolo 11 modifica, tra l'altro, il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali (commi 1 e 2), nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa (comma 3);

per quanto riguarda più specificamente i dirigenti regionali e il relativo trattamento economico, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 61 del 2014, ha affermato che la materia del loro rapporto di lavoro è riconducibile a quella dell'« ordinamento civile » (attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato);

l'articolo 12, comma 4, — demandando ad un decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali la determinazione delle modalità e dei criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività di volontariato a scopo di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali, — fuoriesce dal prevalente ambito materiale previdenziale nel quale versano i precedenti commi e incide in materia di politiche sociali e formazione professionale di spettanza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, coinvolgendo peraltro interessi anche degli enti locali;

l'articolo 23, comma 1, lettere *d*) e *f*) modifica la disciplina transitoria per il passaggio alle nuove province prevista dai commi 79 e 82 dell'articolo unico della legge n. 56 del 2014, disponendo che l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale in base alle nuove disposizioni della legge stessa debba svolgersi contestualmente e, per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014, entro il 30 settembre 2014, e sopprimendo il termine perentorio del 31 dicembre 2014 non oltre il quale (nella previgente formulazione del comma) il presidente della provincia in carica ovvero il commissario e la giunta provinciale sono chiamati a restare in carica per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili;

l'articolo 24, nel prevedere misure urgenti di semplificazione per favorire l'accesso dei cittadini ai servizi della pubblica amministrazione statale e degli enti territoriali prevede un ampio coinvolgimento degli enti territoriali stessi;

l'articolo 27, comma 2 — prevedendo che, ai fini della realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, il comune non debba più acquisire, da parte della regione, la verifica di compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, prevista dall'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 — sottrae alle regioni competenze amministrative consolidate in ambiti riconducibili a materie di legislazione concorrente quali

la tutela della salute e il governo del territorio, precludendo alle stesse la possibilità di verificare la rispondenza delle nuove strutture sanitarie alla programmazione regionale e di valutare la loro incidenza sull'esistente offerta di servizi del Servizio sanitario regionale allo scopo di evitare squilibri nella medesima offerta o di assumere eventualmente conseguenti scelte riallocative;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, al fine di salvaguardare la funzionalità delle strutture sanitarie, siano inclusi nella clausola di salvaguardia di cui al comma 3 i dirigenti medici e sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale ed esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione del comma 5 i dirigenti medici responsabili di struttura complessa;

2) all'articolo 27, sia soppresso il comma 2;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 12, appare opportuno prevedere — modificando in tal senso il comma 4 — che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ivi previsto sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997;

b) all'articolo 23, appare opportuno reintrodurre — modificando in tal senso il comma 1, lettera *f*) — un termine temporale perentorio che assicuri la decadenza dal regime di *prorogatio* degli organi di cui al medesimo comma e incentivi efficacemente il rispetto del termine sostanziale coincidente con l'insediamento dei nuovi organi a seguito di elezione, eventualmente estendendo il termine inizialmente previsto del 31 dicembre 2014 per un periodo strettamente necessario (non superiore ad esempio a tre mesi) nel caso di prognosi negativa sulla probabilità di fatto che tutte le province completino il rinnovo degli organi entro il predetto termine.

ALLEGATO 2

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (S. 1563 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1563, approvato dalla Camera, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

rilevato che:

il provvedimento detta disposizioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, alla promozione e organizzazione delle attività culturali e al rilancio del turismo;

in base alla Costituzione, la materia della tutela dei beni culturali è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. s)), fermo restando che la legge statale deve disciplinare forme di intesa e coordinamento tra lo Stato e le regioni in questa materia (articolo 118, terzo comma), mentre la materia della valorizzazione dei beni culturali e della promozione e organizzazione di attività culturali è attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma);

la Corte costituzionale ha chiarito che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze

per materia fra Stato e regioni» (sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004), e che la promozione e organizzazione di attività culturali comprende lo spettacolo e le attività cinematografiche (sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005);

la Corte costituzionale ha altresì chiarito (a partire dalla sentenza n. 197 del 2003) che la materia del turismo è attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma) e che, nondimeno, considerata l'importanza del settore del turismo per l'economia nazionale, tale attribuzione non esclude la legittimità di un intervento legislativo dello Stato volto a disciplinare l'esercizio unitario di determinate funzioni amministrative nella materia, fermo restando che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato deve essere proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le regioni (sentenze n. 76 e n. 13 del 2009, n. 94 del 2008, n. 339 e n. 88 del 2007, n. 214 del 2006);

con specifico riguardo al settore turistico, la Corte ha affermato che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'of-

ferta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale (sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006);

in considerazione del fatto che la Repubblica, in quanto Stato regionale, riconosce e tutela le specifiche identità regionali, appare opportuno – anche nella prospettiva delle riforme costituzionali *in itinere*, che allo stato sono orientate a modificare il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni in materia di turismo, riconducendo al primo la competenza a dettare le disposizioni generali e comuni sulla materia – che alle regioni stesse sia comunque riconosciuta la possibilità di promuovere autonomamente in Italia e all'estero se stesse e la propria immagine;

numerose disposizioni appaiono inoltre funzionali alla tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lett. e) attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che:

l'articolo 4, comma 1, come modificato dalla Camera – che stabilisce che gli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i comuni debbano avviare, d'intesa, i procedimenti di riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico per verificarne la compatibilità con le esigenze di decoro dei siti culturali e che, in tale riesame, possano procedere anche in deroga ad eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12-14 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche stabiliti con intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010 – incide sulla materia della valorizzazione dei beni culturali, attribuita alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, e sulla materia del commercio, attribuita alla legislazione residuale delle regioni;

all'articolo 7, comma 1, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, è stato previsto – come suggerito da questa Commissione nel parere espresso nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera – che sul decreto ministeriale recante il Piano strategico « Grandi Progetti Beni Culturali » sia sentita anche la Conferenza unificata;

l'articolo 8, modificato dalla Camera – che prevede che gli istituti e i luoghi della cultura, anche regionali, possano impiegare, tra l'altro per la valorizzazione dei beni culturali, giovani professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, assunti a tempo indeterminato, iscritti (a regime) in elenchi nazionali costituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o attivi in iniziative nell'ambito del servizio civile nazionale – incide anche sulla materia della valorizzazione dei beni culturali;

l'articolo 8, comma 4, come modificato dalla Camera, prevede che « le regioni e gli enti pubblici territoriali » provvedano all'attuazione dell'articolo 8 medesimo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale;

l'articolo 9 e l'articolo 10 – che prevedono crediti di imposta per incentivare la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive – incidono, tra l'altro, anche sulla materia del turismo;

parimenti, incide anche sulla materia del turismo l'articolo 11, che detta norme in materia di mobilità e accoglienza e guide turistiche;

all'articolo 11, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, è stato previsto – come suggerito da questa Commissione nel parere espresso nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera – che sul piano straordinario della mobilità turistica sia acquisita l'intesa (anziché il semplice parere) in sede di Conferenza

Stato-regioni (comma 1) e che le regioni partecipino all'attuazione delle misure previste dall'articolo in relazione ai circuiti nazionali di eccellenza e ai percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici (comma 3-ter);

per quanto riguarda, in particolare, la disciplina dell'attività di guida turistica (di cui al comma 3 del medesimo articolo 11), va preso atto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 178 del 2014, ha considerato la previsione (introdotta dall'articolo 3 della legge n. 97 del 2013) di un'abilitazione alla professione di guida turistica valida su tutto il territorio nazionale alla stregua di una misura di liberalizzazione, riconducendola quindi alla materia della tutela della concorrenza, sulla quale, come già ricordato, la competenza legislativa spetta allo Stato in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione;

peraltro, non c'è dubbio che, ai fini di un servizio di guida turistica di qualità e della conseguente promozione del turismo, sia indispensabile che le guide turistiche, pur abilitate su tutto il territorio nazionale, conoscano soprattutto lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;

inoltre, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto-legge in esame al citato articolo 3 della legge n. 97 del 2013, attualmente si prevede che con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, siano individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione (per svolgere l'attività di guida turistica), nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio, laddove appare più congruo prevedere l'intesa della Conferenza unificata sia ai fini dell'individuazione dei siti di particolare interesse, sia ai fini della definizione dei requisiti per ottenere l'abilitazione;

rilevato che:

l'articolo 16, che detta una nuova disciplina dell'ENIT-Agenzia nazionale del

turismo, incide sulla materia del turismo, tra l'altro prevedendo che il nuovo statuto dell'Agenzia debba disciplinare anche l'Osservatorio nazionale del turismo;

la Corte costituzionale ha ritenuto necessario il coinvolgimento delle regioni sia nella procedura di nomina degli organi dell'ENIT (sentenza n. 214 del 2006), sia nella disciplina dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo (sentenza n. 339 del 2007);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'articolo 4, comma 1, sia riformulato nel senso di prevedere che le regioni debbano modificare le proprie normative in materia di rilascio di autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico al fine di garantire la salvaguardia del principio secondo cui tali autorizzazioni e concessioni devono comunque assicurare il decoro dei siti culturali, nell'ottica di una adeguata valorizzazione degli stessi in quanto beni culturali;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di coinvolgere le regioni ai fini della più ampia diffusione della conoscenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 1 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali e per le altre finalità indicate dalla disposizione.

b) all'articolo 7, comma 2, lett. b), capoverso comma 4-ter, si valuti l'opportunità di prevedere che i progetti culturali relativi alle periferie urbane siano elaborati secondo criteri da stabilire in sede di Conferenza unificata;

c) all'articolo 9, comma 2, si valuti l'opportunità di escludere dal beneficio del

credito di imposta le spese relative ad attività diverse da quelle proprie degli esercizi ricettivi;

d) all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 10, comma 4, si valuti l'opportunità di prevedere che sui due decreti ministeriali ivi menzionati (che devono individuare i soggetti e le spese ammessi ai crediti di imposta, le relative procedure, le soglie massime di spesa e le procedure di recupero in caso di uso illegittimo dei crediti) sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata;

e) al comma 4 dell'articolo 11, si valuti la possibilità di modificare l'articolo 3 della legge n. 97 del 2013 (in materia di abilitazione nazionale per la professione di guida turistica) anche nel senso di prevedere che, in sede di Conferenza Stato-regioni o comunque con il coinvolgimento del sistema delle regioni, siano stabilite regole volte ad assicurare che le guide turistiche, anche se abilitate su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa europea, conoscano lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;

f) al medesimo comma 4 dell'articolo 11, si valuti l'opportunità di prevedere che l'intesa in sede di Conferenza unificata sul decreto ministeriale di cui all'articolo 3,

comma 3, della legge n. 97 del 2013, sia acquisita anche ai fini dell'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per l'esercizio dell'attività di guida turistica, e non soltanto ai fini dell'individuazione dei requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e della disciplina del relativo procedimento di rilascio;

g) all'articolo 16, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del sistema delle regioni nell'attività dell'ENIT, innanzitutto stabilendo, al comma 5, che sul nuovo statuto dell'Agenzia (che, tra l'altro, disciplina l'Osservatorio nazionale del turismo) e sulla nomina del presidente dell'ENIT sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; che nel consiglio federale di cui al comma 6 siano rappresentate direttamente le regioni, salvo che le stesse deleghino a rappresentarle componenti delle eventuali agenzie regionali per il turismo; che nell'Osservatorio nazionale del turismo di cui al medesimo comma 6 siano rappresentate le regioni; e che ai fini della convenzione tra il Ministero e l'ENIT di cui al comma 7 (che, tra l'altro, definisce gli obiettivi dell'Agenzia) sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, in sede di Conferenza Stato-regioni.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (S. 1519 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1519, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre», nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Camera;

rilevato che sullo schema iniziale del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza Stato-

regioni e che tale parere, espresso nella seduta del 17 ottobre 2013, è stato favorevole;

rilevato altresì che l'articolo 31, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce che i decreti legislativi di recepimento delle direttive dell'Unione europea previste dalla legge di delegazione europea adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (S. 1533 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1533, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* », nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Camera;

rilevato che sullo schema iniziale del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella

seduta del 17 ottobre 2013, è stato favorevole con una condizione, recepita nel testo del provvedimento presentato alle Camere;

rilevato altresì che l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234,

esprime

PARERE FAVOREVOLE